



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 89
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Procedura sanzionatoria.

Art. 193 C.d.S. - Omessa copertura assicurativa del veicolo. Art. 202 C.d.S.. Riduzione del 30% dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta.

Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013. Integrazione alle circolari del Corpo nn. 21/12 e 71/13. Modifica modulistica.

Il Ministero dell'Interno è intervenuto, da ultimo, con la circolare in oggetto per chiarire alcuni aspetti relativi all'applicazione della recente modifica dell'art. 202 C.d.S., che ha introdotto la possibilità per il trasgressore/responsabile solidale di ottenere una riduzione del 30% dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta, qualora effettui il pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione ⁽¹⁾.

In particolare, nei casi di accertamento della violazione prevista **dall'art. 193 C.d.S.** per omessa copertura assicurativa del veicolo è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta; pertanto, conformemente alle nuove disposizioni dell'art. 202, comma 1, C.d.S., se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, è sempre possibile ottenere la riduzione del 30%.

Tuttavia, il Ministero ha precisato che tale pagamento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tali casi la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare sarà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva ⁽²⁾.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., è altresì possibile ottenere la riduzione ad $\frac{1}{4}$ della sanzione amministrativa prevista se la copertura assicurativa viene resa operante entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata nel certificato/contrassegno assicurativo ⁽³⁾, ovvero, se l'interessato esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione.

Su questo punto il Ministero ha ribadito che anche in tali casi, l'interessato ha la possibilità di ottenere l'ulteriore riduzione del 30% prevista dalla recente modifica dell'art. 202 C.d.S., ma ha fornito ulteriori precisazioni sulla procedura di pagamento, allo scopo di garantire l'applicazione di una prassi uniforme sul territorio.

(1) – Vds. anche Circolari del Corpo n. 71/13 e 88/13.

(2) – Vds. art. 389 Reg. Att. C.d.S.

(3) – Vds. circolare del Corpo 6/13 relativa all'estensione automatica, successivamente alla scadenza naturale del contratto, di un periodo di quindici giorni delle garanzie prestate con il precedente contratto.

COPERTURA ASSICURATIVA SCADUTA DA MENO DI 30 GIORNI

Per quanto riguarda la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell'importo ridotto ad $\frac{1}{4}$ e ulteriormente scontato del 30%, deve avvenire nei 5 giorni successivi alla contestazione/notificazione della violazione, ma ha effetto estintivo dell'obbligazione solo nel caso in cui la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il previsto termine di 30 giorni dalla scadenza. In particolare il Ministero ha precisato:

“In tali casi, il pagamento di $\frac{1}{4}$ della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall'organo di polizia stradale procedente ai sensi dell'art. 193. comma 2, C.d.S.

Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata in quella prevista dal comma 3 dell'art 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa è stata effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell'occasione, l'ufficio procedente avrà l'onere di verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell'illecito.

In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè nell'ammontare previsto dal comma 2 dell'art. 193 C.d.S) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossione coattiva.”

DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ENTRO 30 GIORNI

Per quanto riguarda il caso di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30 per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione.

Se questa operazione è effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l'ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30 per cento.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Da quanto sopra esposto deriva che per l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria prevista per la violazione dell'art. 193 C.d.S. è possibile versare le seguenti differenti cifre:

- sanzione intera: € 841,00
- sanzione ridotta ad $\frac{1}{4}$: € 210,25
- sanzione ridotta ad $\frac{1}{4}$ ed ulteriormente ridotta del 30%: € 147,18

In attuazione delle disposizioni fornite dal Ministero si rende necessario fornire alcune ipotesi esemplificative che, fatte salve le disposizioni impartite con la circolare la circolare del Corpo n. 21/12, vanno ad integrare, ove necessario, le procedure relative alle operazioni di riduzione ad $\frac{1}{4}$ della sanzione amministrativa pecuniaria e di dissequestro e restituzione del veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

A) COPERTURA ASSICURATIVA SCADUTA DA MENO DI 30 GIORNI

In particolare, ad integrazione di quanto previsto dalla circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 37, pag. 22, in caso di assicurazione scaduta da meno di 30 giorni, l'interessato, per ottenere sia la riduzione ad $\frac{1}{4}$ sia la ulteriore riduzione del 30%, dovrà recarsi presso il Reparto che ha operato il sequestro entro 5 giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione.

Verificata la documentazione esibita, l'Ufficio procedente, dovrà:

⇒ riquadrare la cifra indicata sul verbale di contestazione, riscrivere la nuova cifra corrispondente alla riduzione ad $\frac{1}{4}$, nonché la ulteriore cifra ridotta del 30% ⁽⁴⁾ apporre il timbro del Reparto e la firma dell'agente operante;

⇒ compilare il nuovo verbale di riduzione ad $\frac{1}{4}$ della sanzione amministrativa (mod. CS 40/13).

Si evidenzia che in questa prima fase, l'interessato può presentarsi presso il Reparto procedente per richiedere la riduzione ad $\frac{1}{4}$, della sanzione anche senza esibire la copertura assicurativa che, tuttavia, dovrà comunque essere attivata ed esibita nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza.

Dopo aver effettuato il pagamento del verbale e l'attivazione dell'assicurazione, l'interessato dovrà nuovamente recarsi presso il Reparto procedente per esibire la documentazione ed ottenere il dissequestro del veicolo, in questa seconda fase potranno verificarsi le diverse ipotesi sotto elencate.

- 1) L'assicurazione viene attivata tra il 16° ed il 30° giorno dalla data di scadenza, ma il pagamento di € 147,18 viene effettuato **oltre il 5° giorno dalla data di contestazione/notificazione**: l'interessato perde il diritto alla riduzione del 30%, pertanto, per ottenere il dissequestro del veicolo deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione, un pagamento integrativo di € **63,07** (210,25 - 147,18).
- 2) Il pagamento di € 147,18 viene effettuato entro 5 gg. dalla data di contestazione/notificazione, ma l'assicurazione viene attivata **oltre il 30° giorno dalla data di scadenza**: l'interessato perde il diritto ad ottenere la riduzione ad $\frac{1}{4}$ ed anche a quella del 30% (il pagamento seppur effettuato nei 5 gg è insufficiente e quindi non ha effetto estintivo dell'obbligazione) pertanto, per ottenere il dissequestro del veicolo deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione, un pagamento integrativo di € **693,82** (841,00 - 147,18).
- 3) Viene effettuato il pagamento di € 210,25 (sanzione ridotta ad $\frac{1}{4}$), ma l'assicurazione viene attivata **oltre il 30° giorno dalla data di scadenza dell'assicurazione**: l'interessato perde il diritto ad ottenere la riduzione ad $\frac{1}{4}$ pertanto, per ottenere il dissequestro del veicolo deve essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione, un pagamento integrativo di € **630,75** (841,00 - 210,25).
- 4) Se entro 60 gg l'interessato non richiede il dissequestro del veicolo, gli atti del sequestro vengono trasmessi in Prefettura con la prassi attualmente in uso ⁽⁵⁾. I pagamenti eventualmente effettuati in misura inferiore a quanto dovuto saranno trattenuti a titolo di acconto e il restante ammontare non corrisposto sarà recuperato ai sensi di quanto disposto dall'art. 389 Reg Att. C.d.S.

Nei casi in cui è necessario effettuare uno dei pagamenti integrativi di cui ai punti nn. 1), 2) e 3), al fine di garantire l'esatto computo degli importi ed evitare eventuali possibili disservizi, è **opportuno invitare gli interessati a recarsi presso gli Uffici Cassa del Comando del Corpo** di via Bologna n. 74.

B) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Per quanto riguarda la procedura di demolizione del veicolo, si rimanda integralmente alle disposizioni impartite con la circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 38, pag. 22, con le seguenti precisazioni:

⇒ la cauzione deve sempre essere pari all'importo della sanzione minima edittale prevista dall'art. 193, comma 2, C.d.S. (€ 841,00);

⇒ al momento della restituzione della cauzione potranno verificarsi le seguenti diverse ipotesi:

✓ **se la cauzione è stata versata nel termine di 5 giorni** dalla data di

(4) - Vds. circolare del Corpo n. 71/13, esempio n. 2, pag. 3.

(5) - Vds. circolare del Corpo n. 21/12, paragrafo n. 36, pag. 21.

contestazione/notificazione della violazione, gli addetti dell'Ufficio Verbali del Corpo, verificata la documentazione esibita, restituiranno la cauzione trattenendo una somma pari ad 1/4 quarto della sanzione ulteriormente scontata del 30%, **importo da restituire all'interessato € 693,82** (841,00-147,18);

- ✓ **se la cauzione è stata versata oltre il termine di 5 giorni** dalla data di contestazione/notificazione della violazione, gli addetti dell'Ufficio Verbali del Corpo, verificata la documentazione esibita, restituiranno la cauzione trattenendo una somma pari ad 1/4 quarto della sanzione, **importo da restituire all'interessato € 630,75**(841,00-210,25).
- ✓ **se la demolizione del veicolo è avvenuta oltre il termine di 30 giorni** dalla data di contestazione/notificazione della violazione, gli addetti dell'Ufficio Verbali del Corpo, verificata la documentazione esibita, provvederanno a trattenere l'intero importo della cauzione versata pari ad **€ 841,00**.

Al fine di fornire una corretta informazione all'utenza, nel modello contenente le comunicazioni al cittadino è stata inserita anche l'indicazione relativa alla ulteriore riduzione del 30%; tuttavia, in considerazione del fatto che i termini di scadenza per accedere alla riduzione ad ¼ ed a quella del 30 % sono diversi, **è necessario che l'agente operante, nel consegnare il modello delle comunicazioni, provveda a spiegare in modo chiaro all'interessato le modalità per poter usufruire di entrambe le riduzioni.**

I nuovi modelli CS 40/13 (verbale di riduzione ad 1/4 della sanzione ai sensi dell'art. 193, comma 3, C.d.S), CS 42/13 (verbale di restituzione di cauzione versata ai sensi dell'art. 193, c. 3, C.d.C.) ed il nuovo allegato delle comunicazioni al cittadino sono reperibili **esclusivamente** sulla rete Intranet di PM alla voce: **Modulistica/Circolazione Stradale**.

La circolare del Corpo n. 76/13 è revocata, i modelli CS 40/06, CS 42/06 e l'allegato al mod. CS 30/13 relativo alle comunicazioni al cittadino sono revocati.

DC/dc/CC

Addì, 09/10/2013

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO



REPARTO _____ ORARI di accesso al pubblico: _____

VIA _____ TEL. _____ FAX _____

COMUNICAZIONI AL CITTADINO

OMESSA COPERTURA ASSICURATIVA - Art. 193 C.d.S.

RIDUZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

E' possibile ottenere la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ad $\frac{1}{4}$ del minimo edittale quando l'assicurazione sia resa operante entro il trentesimo giorno successivo dalla data di scadenza indicata nel certificato assicurativo. L'interessato dovrà recarsi presso il Reparto in intestazione esibendo la seguente documentazione:

- la polizza d'assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che attesti il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi o la dichiarazione su carta intestata dell'assicurazione che attesti la data e l'ora di effettiva decorrenza della copertura assicurativa **trasmessa esclusivamente via fax direttamente dalla società di assicurazione al reparto precedente**;
- verbale di contestazione.

Per ottenere l'ulteriore riduzione del 30% dell'importo sanzionatorio, il pagamento della sanzione ridotta ad $\frac{1}{4}$ deve essere effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione.

DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

E' possibile ottenere la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria ad $\frac{1}{4}$ del minimo edittale anche quando l'avente diritto esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo. Per avvalersi di tale facoltà, l'avente diritto, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di contestazione/notificazione della violazione, dovrà recarsi presso l'Ufficio Verbali del Corpo - via Bologna n. 74 per:

- presentare istanza di autorizzazione alla demolizione e radiazione del veicolo, avendo cura di indicare il nominativo del Centro di demolizione autorizzato presso cui verrà conferito il veicolo;
- versare una cauzione pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria di cui sarà rilasciata una ricevuta.

ORARI: lunedì - martedì - venerdì - sabato e prefestivi dalle h 9.15 alle h 13.30; mercoledì - giovedì dalle h. 9.15 alle h. 18.00; (orario estivo: 1 - 31 agosto mercoledì - giovedì chiusura alle ore h 13.30). A causa della complessità della pratica, **occorre presentarsi allo sportello almeno 30 minuti prima dell'orario di chiusura.**

Successivamente al conferimento del veicolo presso il centro di demolizione autorizzato, l'avente diritto, dovrà recarsi nuovamente presso l'ufficio che ha in deposito la cauzione versata e, **previa esibizione della certificazione di presa in carico del veicolo da parte del Centro di demolizione autorizzato**, potrà ottenere la restituzione della cauzione decurtata di un quarto, che sarà trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Per ottenere l'ulteriore riduzione del 30% dell'importo sanzionatorio il versamento della cauzione deve essere effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione.

DISSEQUESTRO

Per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato dovrà presentarsi presso il Reparto in intestazione con la seguente documentazione:

- polizza d'assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che attesti il pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi o la dichiarazione su carta intestata dell'assicurazione che attesti la data e l'ora di effettiva decorrenza della copertura assicurativa **trasmessa esclusivamente via fax direttamente dalla società di assicurazione al reparto precedente**.
- ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Nel caso in cui sia stato attivato il servizio per il ricovero del veicolo presso un centro convenzionato con il Comune, l'interessato dovrà provvedere al **pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo** sottoposto a sequestro. **Non è possibile ottenere il dissequestro del veicolo se il pagamento della sanzione amministrativa è stato effettuato oltre il termine di 60 giorni.**

CONFISCA

Qualora l'interessato non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e non abbia proposto ricorso, entro i termini previsti, il verbale costituisce titolo esecutivo ed il veicolo è confiscato dall'Autorità amministrativa.



Sezione _____

Prot. n. _____

VERBALE DI RIDUZIONE AD 1/4 DELLA SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 193, c. 3, C.d.S.

Alle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____
presso l'Ufficio citato in epigrafe, sito in Torino _____

il sottoscritto _____
(cognome, nome e grado)

➤ **VISTO** il verbale n. _____ del _____ con il quale si è accertato che la sotto indicata persona:

Cognome		Nome	
nato a		il	
residente a		Via/C.so	

alla guida del veicolo _____ (1).
di proprietà di:

Cognome		Nome	
nato a		il	
residente a		Via/C.so	

Ha violato le disposizioni di cui all'art. 193 del D.L.vo n. 285/92, in quanto il veicolo era posto in circolazione sprovvisto di assicurazione R.C. obbligatoria.

➤ **VISTA** la documentazione prodotta dall'interessato dalla quale risulta che è **possibile rendere operante** l'assicurazione nei termini di cui all'art. 193, comma 3, primo periodo, C.d.S.

DISPONE LA RIDUZIONE AD 1/4

della sanzione amministrativa pecuniaria di € _____ indicata sul verbale sopra citato e ammette l'interessato al pagamento

- ✓ dell'importo ridotto ad 1/4 pari ad € _____ (2).
- ✓ dell'importo ulteriormente ridotto del 30% di € _____ da versare entro il _____ (3)

IL VERBALIZZANTE

Per ottenere il dissequestro del veicolo l'interessato deve effettuare, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione del verbale, il versamento integrativo (4) di € _____, in quanto:

- il pagamento di € _____ è stato effettuato oltre il quinto giorno dalla data di contestazione/notificazione.
- è stato effettuato il pagamento di € _____, ma l'assicurazione è stata resa operante oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza.

(1) Indicare tipo, marca, modello e targa.

(2) Calcolare la riduzione di 1/4 della sanzione indicata sul verbale e trascrivere la cifra ottenuta compresi gli eventuali decimali.

(3) Calcolare 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione del verbale ed indicare il termine ultimo entro il quale è possibile effettuare il pagamento ulteriormente ridotto del 30%.

(4) MODALITA' PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO INTEGRATIVO

Il versamento della cifra sopra indicata, ad integrazione di quanto già pagato, deve essere effettuata presso gli sportelli Cassa del Comando del Corpo di PM, in via Bologna n. 74.

ORARI:

- lunedì - martedì - venerdì - sabato e prefestivi dalle h 9.15 alle h 13.30;
- mercoledì - giovedì dalle h. 9.15 alle h. 18.00;
- orario estivo: 1 - 31 agosto mercoledì - giovedì chiusura alle ore h 13.30.

In alternativa, il versamento potrà essere effettuato anche mediante versamento sul:
conto corrente postale n. 68377266 intestato a SORIS-CORPO DI PM di TORINO
causale: *“integrazione pagamento verbale n... , del, targa veicolo.....”*



Sezione _____

Prot. n. _____

**VERBALE DI RESTITUZIONE DI CAUZIONE VERSATA AI SENSI
DELL'ART. 193, c. 3, C.d.S.**

Alle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

presso l'Ufficio citato in epigrafe, sito in Torino _____

il sottoscritto _____
(cognome, nome e grado)

VISTA

la certificazione di presa in carico, rilasciata dal Centro di demolizione autorizzato:
_____ relativa al veicolo:

targa		telaio	
classe		marca	
modello		m.c.p.c.	

esibita dalla sotto indicata persona:

Cognome		Nome	
nato a		il	
residente a		Via/C.so	

in qualità di _____

DISPONE

la restituzione alla stessa della cauzione versata in data _____, (bolletta n. _____)

- decurtata di ¼ ed ulteriormente ridotta del 30%, che viene trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
- decurtata di 1/4, che viene trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Importo cauzione versata	€
Sanzione amministrativa pecuniaria ridotta ad ¼ ed ulteriormente ridotta del 30%	€
Sanzione amministrativa pecuniaria ridotta ad 1/4	€
Somma restituita all'interessato	€

Si allega al presente verbale la ricevuta attestante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (mod. 200 PM o mod. 230 PM meccanizzato)

L'INTERESSATO

IL VERBALIZZANTE